



Comune di Santadi

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del

Indice generale

PREMESSA

Articolo 1- Oggetto e finalità

PARTE PRIMA: CREMAZIONE

Articolo 2 - Autorizzazione alla cremazione

Articolo 3 - Istanza di autorizzazione alla cremazione

Articolo 4 - Dichiarazione di volontà alla cremazione

PARTE SECONDA- CENERI

Articolo 5 -Destinazione delle ceneri

Articolo 6 - Caratteristiche dell'urna cineraria

Articolo 7 -Verbale di consegna

Articolo 8 -Trasporto

PARTE TERZA-DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 9 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri provenienti da cremazione di cadavere

Articolo 10 - Volontà del defunto

Articolo 11 - Incaricato della dispersione

Articolo 12- Istanza di dispersione

Articolo 13- Revoca dell'autorizzazione alla dispersione

Articolo 14 - Registri delle dispersioni

Articolo 15 - Luoghi di dispersione delle ceneri

PARTE QUARTA-AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 16 - Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di cadavere

Articolo 17 - Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di resti mortali e ossei

Articolo 18 - Istanza di affidamento

Articolo 19 - Autorizzazione all'affidamento delle ceneri

Articolo 20 - Revoca dell'autorizzazione all' affidamento

Articolo 21 - Luogo di conservazione dell'urna cineraria

Articolo 22 - Registro degli affidamenti

PARTE QUINTA -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Deposito provvisorio

Articolo 24 - Senso comunitario della morte

Articolo 25 - Riti religiosi

Articolo 26- Tariffe e Diritti

Articolo 27 - Imposta di bollo

Articolo 28 - Controlli e Sanzioni

Articolo 29 - Norme finali

PREMESSA

Articolo 1- Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la cremazione di cadaveri, di resti mortali e parti anatomiche, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri, nell'ambito dei principi di cui alla L.30 Marzo 2001 n. 130, delle disposizioni della L.R. Sardegna 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), nonché delle norme e direttive compatibili del DPR n. 285/1990 "Regolamento di Polizia Mortuaria" e del DPR n. 245/2003 in materia di smaltimento rifiuti.
2. Il presente Regolamento ha il fine di salvaguardare il rispetto delle ultime volontà relative alla destinazione delle sue spoglie mortali, della dignità e della libertà di scelta e delle convinzioni religiose e culturali, del defunto.

PARTE PRIMA: CREMAZIONE

Articolo 2 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santadi quando il decesso è avvenuto nel suo territorio.
2. E' consentito cremare resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti nel cimitero del Comune e resti ossei previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
3. La cremazione di parti anatomiche e di prodotti abortivi può essere eseguita previa autorizzazione degli uffici competenti secondo le previsioni di cui alle lettere c) e d) del presente articolo.
4. La cremazione non può essere eseguita se non nell'impianto crematorio indicato nell'autorizzazione comunale.
5. L'autorizzazione alla cremazione e la relativa autorizzazione al trasporto della salma e delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, possono essere contestuali, ovvero insistere su uno stesso supporto cartaceo. Devono essere redatte in triplice copia: l'una da conservare agli atti del fascicolo, la seconda da consegnare al crematorio, l'altra, dopo l'arrivo in cimitero, al responsabile del servizio di custodia.
6. Per ogni cremazione l'Ufficiale di Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

a) Cremazioni di cadaveri

1. La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata sulla base della volontà espressa del defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - 1) disposizione contenuta in un testamento pubblicato, tranne nei casi in cui i familiari presentino un dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. La disposizione testamentaria potrà essere fatta valere dall'esecutore testamentario o, in mancanza, da chiunque ne abbia la disponibilità;
 - 2) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad una associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione vale anche contro il parere dei familiari aventi diritto;
2. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata:
 - dal coniuge con dichiarazione scritta;
 - in mancanza del coniuge, tramite una dichiarazione scritta del parente di grado più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero: parenti di primo grado (genitori e figli della persona deceduta), parenti di secondo grado (nonni, nipote, fratelli/sorelle) e parenti di altro grado fino al sesto. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, la dichiarazione deve essere resa dalla maggioranza assoluta di essi e, nel caso di minore o di persona interdetta, dai rappresentanti legali.

Le dichiarazioni di volontà devono essere manifestate all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.

3. In caso di defunto di nazionalità straniera deceduto sul suolo italiano, per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione si devono applicare le leggi del suo paese di cittadinanza. In tal caso dovrà essere prodotta all'ufficio comunale apposita attestazione consolare, oltre alle certificazioni sanitarie richieste per la cremazione.

b) Cremazione di resti mortali di salma inconsunta

1. I resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti possono essere avviati a cremazione a richiesta dei familiari aventi titolo, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

2. L'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali deve essere rilasciata sulla base della dichiarazione del coniuge o, in difetto, degli altri parenti di grado più prossimo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della maggioranza assoluta degli stessi. Nella dichiarazione deve essere manifestata la volontà di cremare il resto mortale. Non deve essere acquisita la certificazione che esclude che la morte sia dovuta a reato.

3. In occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, nel caso in cui i parenti non manifestino interesse alla destinazione dei resti mortali del defunto, il Comune può disporre la cremazione. Il disinteresse si determina quando i parenti aventi titolo non richiedono alcuna destinazione dei resti mortali del defunto nel termine di novanta giorni dall'avviso o dalla scadenza della durata della concessione di cui all'articolo 23 del Regolamento comunale di Santadi dei servizi cimiteriali e dei trasporti funebri, approvato con deliberazione C.C. n.7 del 27.02.2002. Il Comune può utilizzare, per avvisare i familiari dei defunti, forme di comunicazione diverse da quella sopracitata, come per esempio apposito avviso all'Albo Pretorio per novanta giorni o la raccomandata postale con avviso di ricevimento. Decorso tale termine o in caso di irreperibilità dei familiari del defunto aventi titolo, il Comune può disporre la cremazione dei resti mortali dopo aver provveduto ad esporre apposito avviso all'Albo Pretorio per novanta giorni.

4. Le ceneri provenienti da cremazione di resti mortali di parenti disinteressati, dopo dodici mesi di deposito temporaneo presso il Cimitero, se non reclamationate, verranno disperse nel cinerario comune.

c) Cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

1. Le autorizzazioni alla cremazione di parti anatomiche riconoscibili, nonché le autorizzazioni al trasporto, sono rilasciate dall'Asl competente per territorio.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha disposto l'amputazione, come previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 254/2003.

d) Cremazione di prodotti abortivi

1. I prodotti abortivi, che siano stati dichiarati come nati morti all'Ufficiale di Stato civile, su richiesta dei genitori, possono essere cremati previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santadi quando l'evento si è verificato sul suo territorio.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, il Comune deve acquisire l'attestazione medica di assistenza al parto, l'accertamento di decesso e la dichiarazione medica per la cremazione di cadavere.

e) Cremazioni di resti ossei

1. I resti ossei, rinvenuti dopo un periodo ordinario di esumazione o di estumulazione, possono essere avviati a cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, secondo le disposizioni riportate alla precedente lettera b).

2. La cremazione di resti ossei contenute nell'ossario comune è disposta dal Sindaco, sentita l'Asl territorialmente competente, per motivi di igiene e sanità pubblica.

Articolo 3 - Istanza di autorizzazione alla cremazione

1. L'istanza di autorizzazione alla cremazione di cadaveri e di resti mortali è presentata all'Ufficiale dello Stato Civile che si accerta dell'identità dei dichiaranti, oppure è fatta pervenire allo stesso ufficio per via postale, per fax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000.

a) Autorizzazione alla cremazione di cadavere

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito dall'ufficio comunale competente:

- a) il certificato in carta libera del medico necroscopo che accerti la morte ed escluda il sospetto di morte dovuta a reato;
- b) il nulla osta della Procura alla cremazione, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria;
- c) documentazione attestante l'assenza di apparecchi o protesi che possano danneggiare l'impianto di cremazione o produrre sostanze radioattive pericolose per la salute delle persone;
- d) la documentazione relativa alla volontà alla cremazione di cui alla lettera a) dell'articolo 2.

b) Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di resti ossei

1. L'autorizzazione alla cremazione di resti mortali non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito dall' Ufficio comunale competente la dichiarazione di cui al punto 2 della lettera b) dell'articolo 2 .

2. Gli aventi diritto, al momento della inumazione/tumulazione del defunto, possono presentare all'Ufficio competente la richiesta che, al termine del periodo di esumazione o estumulazione, si proceda alla cremazione delle spoglie mortali.

3. Per la cremazione di resti mortali e di resti ossei non richiesti dai parenti, il Comune può adottare provvedimenti autorizzatori contestuali e cumulativi (una sola autorizzazione per più resti mortali oppure per più resti ossei appartenuti a diversi defunti).

Articolo 4 - Dichiarazione di volontà alla cremazione

1. La dichiarazione di volontà resa dai familiari di cui all' articolo 2 lettere a), b), d), e) deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da pubblici ufficiali.

PARTE SECONDA- CENERI

Articolo 5 -Destinazione delle ceneri

1. Secondo la legge italiana le ceneri di un cadavere contenute in un'urna costituiscono un'unità imprescindibile e non possono essere ripartite in più contenitori né essere solo parzialmente tumulate o disperse.

a) Ceneri provenienti dalla cremazione di cadavere, di resti mortali, di resti ossei e di parti anatomiche riconoscibili

Le ceneri, prodotte da ogni singola cremazione, raccolte in apposita urna cineraria, possono essere :

- conservate nelle cellette murarie disponibili nel cimitero comunale, stipulando apposita concessione presso il Servizio Cimiteriale. In tal caso le urne non devono eccedere le dimensioni delle cellette;
- tumulate, solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di feretro fino alla scadenza della concessione esistente;
- tumulate in località differenti dai cimiteri, ai sensi dell'articolo 105 del DPR n. 285/1990, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze e comunque per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze;
- trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri Comuni;
- affidate per la conservazione a persone secondo le previsioni riportate nella parte quarta del presente regolamento;
- disperse nei luoghi di cui al successivo articolo 15;

- disperse nel cinerario comune, in forma anonima e collettiva;
- interrata a tempo determinato (25 anni) in apposito cinerario, presente nel cimitero.

Ogni fossa di interramento di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo, con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.

2. Le cellette murarie non sono soggette a tutte le precauzioni necessarie per la tumulazione dei cadaveri ma dovranno solo impedire l'infiltrazione delle acque piovane o atti di effrazione volti a profanare l'urna o a sottrarne il contenuto per scopi non ammessi dalla legge.

3. E' previsto un deposito provvisorio delle ceneri di durata non superiore ai dodici mesi. Trascorso tale termine senza che i familiari abbiano concluso le procedure per la tumulazione, l'affido o la dispersione, le ceneri sono avviate d'ufficio al cinerario comune previa notifica a mezzo raccomandata o decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio.

b) Ceneri provenienti dalla cremazione di ossa dell'ossario comune

Le ceneri sono conservate esclusivamente nel cinerario comune.

Articolo 6 - Caratteristiche dell'urna cineraria

1. L'urna cineraria deve essere di materiale resistente agli agenti atmosferici, di spessore adeguato alla sua destinazione ed infrangibile.

2. L'urna deve essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, dotata di un sigillo di sicurezza in modo da evitarne ogni profanazione o accidentale sversamento e deve essere riconoscibile il logo dell'impianto che ha effettuato la cremazione.

3. Su ogni urna andrà applicata una piastrina metallica sulla quale dovranno essere indicati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto

Articolo 7 -Verbale di consegna

1. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, sottoscritto dall'affidatario, o da un suo delegato al ritiro, unitamente all'incaricato dell'impianto di cremazione o dall'incaricato della custodia cimiteriale nel caso in cui l'urna sia conservata presso il cimitero, redatto in tre esemplari, destinato al Responsabile del Crematorio o del cimitero, a chi prende in consegna l'urna, e se del caso, consegnato al gestore del cimitero dove l'urna dovrà essere collocata, e a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

Articolo 8 -Trasporto

1. Il titolare dell'autorizzazione del trasporto può essere non necessariamente un'impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.

2. Il decreto per il trasporto nazionale o internazionale delle urne cinerarie dovrà recare le generalità del defunto, la data di morte, di cremazione e la destinazione, ossia il comune e/o lo stato estero di arrivo.

3. Il trasporto delle urne cinerarie all'estero, così come delle cassette di resti ossei, sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino sia con riguardo agli altri Stati, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto di salme e cadaveri, fermo restando le autorizzazioni richieste.

4. In caso di estradizione, è obbligatorio acquisire l'autorizzazione di cui all'articolo 29 del DPR 10.09.1990, n. 285.

5. Per consentire l'entrata sul territorio nazionale di un'urna proveniente dall'estero, al pari di un feretro e di una cassetta ossario, deve essere preventivamente accertato e autorizzato il luogo di destinazione.

PARTE TERZA - DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 9 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri provenienti da cremazione di cadavere

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santadi per le persone decedute nel suo territorio comunale.

2. Può essere altresì autorizzata la dispersione delle ceneri provenienti da cremazione di cadavere già tumulate nel cimitero di Santadi secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
3. Nel caso in cui il Comune di dispersione sia diverso da quello di Santadi (ove è avvenuto il decesso), l'autorizzazione può essere rilasciata solo per la dispersione nelle aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri; qualora sia richiesta per la dispersione in luoghi diversi da tali aree cimiteriali, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo previa acquisizione d'ufficio del nulla osta del Comune in cui si chiede siano disperse le ceneri, il quale dovrà rilasciarlo con la massima tempestività. A cura di quest'ultimo dovrà essere data assicurazione formale al Comune di Santadi dell'avvenuta dispersione. In assenza del nulla osta e della conferma che sarà data assicurazione dell'avvenuta dispersione, il Comune di Santadi rilascerà la sola autorizzazione al trasporto delle ceneri al cimitero del Comune di destinazione il quale successivamente potrà rilasciare l'autorizzazione secondo le disposizioni previste nel suo regolamento. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata al Comune nel quale questa avverrà.
4. Nel caso in cui il decesso avvenga fuori dal Comune di Santadi e si intenda disperdere le ceneri nel suo territorio, l'autorizzazione alla dispersione dovrà essere munita del suo preventivo nulla osta; sarà cura dell'Ufficio di Stato civile rilasciarlo dopo averne accertato la fattibilità. In ogni caso la dispersione nel territorio del Comune di Santadi potrà avvenire esclusivamente alla presenza di persona da esso incaricata e sarà redatto apposito verbale che sarà tenuto agli atti del fascicolo della cremazione. Nel caso di dispersione di ceneri di deceduto fuori dal Comune, copia del verbale sarà trasmessa al Comune di provenienza.
5. L'Ufficiale di Stato Civile può autorizzare la dispersione delle ceneri nel territorio comunale di Santadi di un defunto ivi residente e deceduto in una regione in cui non è consentita la dispersione.
6. Per le dispersioni all'estero occorre produrre oltre alla documentazione di rito, anche il nulla osta del Console straniero in Italia o del Console italiano all'estero alla dispersione delle ceneri nel paese estero. In assenza di tale documentazione sarà autorizzato solo il trasporto delle ceneri all'estero.
7. Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
8. Non può essere rilasciata l'autorizzazione se non viene espressamente indicato il luogo di dispersione.

Articolo 10 - Volontà del defunto

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in vita in forma scritta come segue:
 - a) Disposizione testamentaria;
 - b) Dichiarazione resa in vita e sottoscritta di proprio pugno dalla persona defunta iscritta ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti la volontà che le sue ceneri siano disperse. La dichiarazione deve essere datata e, se il dichiarante non era in grado di scrivere, confermata da due testimoni. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione il quale deve anche attestarne l'iscrizione. La dichiarazione resa dall'iscritto all'associazione vale anche contro il parere dei familiari aventi diritto, tranne nei casi in cui questi presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva;
 - c) Dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali;
 - d) Dichiarazione resa da coniuge o dai parenti più prossimi, individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti di pari grado, dalla maggioranza assoluta di essi, che dichiarino di essere a conoscenza della volontà, manifestata in vita dal de cuius, che le proprie ceneri fossero disperse nonché il luogo della dispersione. Detta dichiarazione deve essere resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà dia stata manifestata innanzi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltre immediatamente il relativo processo verbale a quello del Comune di ultima residenza del defunto.
 - e) Dichiarazione resa dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
2. Qualora il defunto non abbia manifestato la propria volontà alla dispersione delle sue ceneri, esse sono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Le ceneri già custodite nei cinerari o loculi potranno essere disperse o affidate secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 11 - Incaricato della dispersione

1. La dispersione è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, o, in mancanza, dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale del servizio cimiteriale appositamente autorizzato dal Comune.

2. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale delle associazioni di cui al comma 1, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

Articolo 12- Istanza di dispersione

1. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve essere presentata dagli aventi titolo indicati nell'art. 11 del presente Regolamento e deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente, capace di agire secondo quanto stabilito dalla legge;
- i dati anagrafici del defunto;
- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri saranno disperse. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza specificarne il luogo, quest'ultimo è indicato, tra quelli consentiti, dal coniuge e dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;
- il documento redatto nelle forme previste da presente Regolamento comprovante la chiara ed inequivocabile volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse, di cui deve essere consegnata copia conforme o esibito l'originale ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché, l'abbandono dell'urna;
- l'impegno ad effettuare la dispersione entro 30 giorni dalla consegna delle ceneri;
- La dichiarazione nella quale sarà indicato dove l'urna cineraria vuota sarà conservata e le modalità di smaltimento della medesima;
- l'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove devono essere disperse le ceneri con la dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro.

2. L'istanza può essere presentata secondo le modalità di cui al precedente articolo 3.

Articolo 13- Revoca dell'autorizzazione alla dispersione

1. La revoca alla dispersione è sempre ammessa dinnanzi a dubbi relativi alla effettiva manifestazione di volontà del defunto sorti nei richiedenti per aver assunto successive testimonianze relative alla volontà del de cuius o per aver rinvenuto dichiarazioni scritte in vita dello stesso.

2. La revoca segue al controllo dell'integrità dell'urna quando questa è già entrata in possesso dei titolari dell'autorizzazione alla dispersione.

3. Il controllo viene effettuato dal Comune e dell'esito si dà atto in un verbale da trasmettere agli uffici competenti, Ufficio dello Stato Civile e Servizio cimiteriale nel caso di ceneri già custodite nel cimitero di Santadi o comunque di casi in cui sia interessato il cimitero, per la custodia nei fascicoli relativi.

4. Il richiedente deve dare prova della futura destinazione dell'urna che potrà essere tumulata in un cimitero o affidata.

5. Nel caso di autorizzazione alla dispersione delle ceneri in un altro Comune, la revoca deve essergli comunicata. Allo stesso modo nel caso di autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel Comune di Santadi di defunto deceduto in un altro Comune, la revoca deve essere acquisita con richiesta al Comune revocante.

Articolo 14 - Registri delle dispersioni

1. Le autorizzazioni alla dispersione delle ceneri nel Comune di Santadi e i nulla osta per la dispersione delle ceneri di defunto deceduto in un altro Comune, devono essere annotati in appositi registri conservati presso L'Ufficio di Stato Civile, nel quale sono indicati: i dati identificativi del defunto le cui ceneri andranno disperse, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione, nonché il luogo e il periodo entro il quale deve avvenire la dispersione ed ogni altra vicenda riguardante la dispersione. Al registro devono essere allegati tutti gli atti relativi a tali dispersioni.

2. Ogni dispersione avvenuta nelle aree cimiteriali riservate dal Comune deve essere annotata su apposito registro tenuto dal Servizio Cimiteriale, nel quale sono indicati: i dati identificativi del defunto le cui ceneri andranno disperse, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo ed il giorno della dispersione. Parimenti sarà annotata nell'apposito registro la dispersione realizzata fuori dal cimitero, delle ceneri già custodite nel cimitero di Santadi o comunque di casi in cui sia interessato il cimitero.

Articolo 15 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel territorio del Comune di Santadi la dispersione è consentita nei seguenti luoghi:

a) nel cinerario comune del cimitero di Santadi, a norma dell'art. 80, comma 6 del D.P.R. n. 285/1990, in presenza della espressa volontà del defunto o qualora i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione, per la perpetua e collettiva conservazione;

c) in area a ciò destinata posta all'interno del cimitero, denominata "Giardino delle ceneri";

b) in aree naturali appositamente individuate, a distanza di oltre duecento metri da centri abitati e insediamenti abitativi;

c) In aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto del proprietario e non può comunque dare luogo ad attività aventi scopo di lucro. E' pertanto fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;

2. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti e manufatti.

3. La dispersione è vietata, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali sotterranee di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente;

b) nei corsi d'acqua e negli specchi d'acqua presenti nel territorio comunale in quanto non sono equiparabili ai fiumi e laghi di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001;

c) nelle aree adibite a verde attrezzato o in generale nei giardini pubblici;

d) In edifici o in altri luoghi chiusi;

e) In aria o al vento;

f) In aree di terreno coltivate;

g) E' altresì vietato interrare l'intera urna anche se di materiale biodegradabile al di fuori del cimitero.

4. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata ad una distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8, del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), e da qualsiasi insediamento abitativo.

5. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, deve essere verificata dal Comune di Santadi inviando un proprio incaricato del Servizio cimiteriale ad assistere alle operazioni di sversamento. Sia l'incaricato alla dispersione sia l'incaricato del Comune dovranno sottoscrivere apposito verbale da allegare agli atti del fascicolo/registro relativi, nel quale sono indicati, il nome e le generalità del defunto, i nomi e le generalità degli incaricati, il luogo, la data e l'orario della dispersione.

7. La dispersione delle ceneri deve comunque avere luogo entro sessanta giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

8. La Giunta comunale stabilisce le direttive relative ai giorni in cui può avvenire la dispersione delle ceneri.

9. I giorni e gli orari della dispersione devono essere concordati con il Responsabile del Servizio cimiteriale.

PARTE QUARTA - AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 16 - Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di cadavere

1. L'affidamento dell'urna contenente le ceneri può avvenire quando vi sia un'espressa volontà del defunto, il quale deve altrettanto espressamente indicare il nominativo della persona a cui le ceneri devono essere affidate.
2. La volontà del defunto può essere manifestata nelle forme previste dall'art. 10 del presente Regolamento.
3. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale a persona legittimata a custodirla .
4. Resta ferma la possibilità di rinuncia dell'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato l'affidamento delle ceneri. In tal caso le ceneri sono conferite nel Cimitero Comunale a spese del soggetto rinunciatario.
5. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 17 - Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di resti mortali e ossei

1. L'affidamento può avvenire anche per ceneri provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, previo consenso dei familiari aventi titolo.
2. Con le stesse modalità si possono affidare le ceneri derivanti dalla cremazioni di resti ossei.

Articolo 18 - Istanza di affidamento

1. L'istanza per l'affidamento delle ceneri, deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove l'urna sarà stabilmente collocata, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Ad essa devono essere allegati i documenti comprovanti la volontà del defunto.
2. L'istanza e la successiva autorizzazione, sono comunicate immediatamente al Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, ai fini di cui all'art. 26 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
Nel caso in cui tale autorizzazione non sia tempestivamente rilasciata, il Comune di Santadi, se il decesso è avvenuto nel suo territorio e l'urna deve essere collocata in altro Comune, rilascerà la sola autorizzazione alla cremazione e al trasporto delle ceneri fino al cimitero del Comune di destinazione il quale successivamente potrà rilasciare l'autorizzazione secondo le disposizioni previste nel suo regolamento.
3. L'istanza presentata al Comune di Santadi deve contenere i seguenti dati e condizioni:
 - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - l'accettazione dell'affidatario a garantire gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - la dichiarazione del luogo di conservazione dell'urna e l'assenza di impedimenti alla consegna a seguito di vincoli imposti dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - l'obbligo di mantenere l'urna sigillata, non manomessa e con i dati anagrafici del defunto;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di custodia dell'urna, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento, entro il termine massimo di cinque giorni;

- la possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero con assunzione di relativi oneri nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna;
 - il divieto di affido anche temporaneo dell'urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione dell'autorità comunale che ha emesso il provvedimento, redigendo specifico processo verbale della consegna dell'urna alla persona momentaneamente legittimata alla conservazione;
 - l'impegno a consegnare tempestivamente - di norma non oltre cinque giorni dal ricevimento dell'urna, all' ufficiale di stato civile, copia del verbale di consegna dell'urna cineraria, sottoscritto unitamente all'incaricato dell'impianto di cremazione o dall'incaricato della custodia cimiteriale, nel caso in cui l'urna sia tumulata /conservata presso il cimitero del Comune;
 - nel caso in cui al ritiro dell'urna venga delegato un incaricato dell'agenzia di onoranze funebri, la sottoscrizione del verbale sarà effettuata dal suddetto incaricato il quale provvederà a consegnare l'urna all'affidatario, facendosi rilasciare da quest'ultimo apposita dichiarazione di ricevuta che andrà consegnata, negli stessi termini sopraindicati, all'ufficiale di Stato Civile unitamente alla copia del verbale rilasciato dal gestore dell'impianto di cremazione o del cimitero. Il mancato rispetto di tale prescrizione può comportare la decadenza dell'affidamento.
4. L'istanza può essere presentata secondo le modalità di cui al precedente articolo 3.

Articolo 19 - Autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santadi se l'urna sarà stabilmente collocata nel suo territorio, sulla base della volontà espressa dal defunto.
2. L'atto di autorizzazione riguarda sempre un unico affidatario. L'affidamento è personale.
3. L'affidamento deve essere fatto a un familiare.
4. A seguito della presentazione della domanda verrà rilasciata da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, l'autorizzazione all'affido personale delle ceneri in base alla quale il gestore del crematorio o il responsabile del cimitero comunale provvederanno all'affidamento materiale dell'urna sigillata.
5. Tale documento costituisce documento di accompagnamento obbligatorio dell'urna fino alla destinazione finale, e, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 in combinato disposto con l'art. 4 della L.R n. 4/2012, documento accompagnatorio della salma fino al crematorio, che l'affidatario dovrà conservare.
6. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto;
 - b) l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
 - c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulle dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
 - f) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro il termine massimo di cinque giorni;
 - g) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
7. In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, i parenti del defunto dovranno presentare nuova richiesta.

Articolo 20 - Revoca dell'autorizzazione all'affidamento

1. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento o sopravvenga il suo decesso, le ceneri possono essere conferite al cinerario comune, tumulate in un cimitero o essere affidate ad altro affidatario.
2. Non può essere richiesta la revoca dell'affidamento per ottenere la dispersione delle ceneri se non nel caso in cui venga prodotta una dichiarazione in tal senso, scritta in vita dal de cuius, e pubblicata secondo le modalità testamentarie.

3. In caso di decesso o di rinuncia dell'affidatario, l'Ufficiale di Stato Civile può procedere ad un nuovo atto di affidamento, in conformità alla volontà dei parenti individuati secondo il criterio di cui all'articolo 18 e secondo le modalità di accordo ivi previste. Sarà autorizzato un nuovo affidamento sia qualora il defunto avesse in vita manifestato la volontà che le proprie ceneri restassero comunque nell'ambito familiare; tale volontà deve risultare manifesta fin dal primo affidamento e confermata dal nuovo affidatario; sia qualora, deceduto l'affidatario, lo stesso abbia, con dichiarazione sottoscritta o in altra forma atta ad esprimere tale volontà, indicato espressamente il nominativo di altro familiare a cui affidare l'urna.

4. In caso di rinuncia o di decesso dell'affidatario, senza che sia autorizzato un nuovo affidamento, l'Ufficiale di Stato Civile revoca l'autorizzazione. Gli aventi diritto devono chiedere la tumulazione delle ceneri in un cimitero, previo controllo, da parte del Comune, dell'integrità dell'urna.

5. Ai fini del nuovo affidamento deve essere presentata un'istanza al competente ufficio comunale che provvederà a rilasciare una nuova autorizzazione. La rinuncia, nonché la richiesta di nuovo affidamento, dovranno essere presentate per iscritto e in marca da bollo. In caso di revoca e rinuncia dovrà essere restituito all'ufficio l'atto della precedente autorizzazione.

Articolo 21 - Luogo di conservazione dell'urna cineraria

1. L'urna contenente le ceneri è localizzata nella residenza legale dell'affidatario.

2. L'urna dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione in apposito luogo avente destinazione stabile, garantito da ogni possibile profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta e nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. E' necessario che il luogo ove verrà riposta l'urna ne garantisca la protezione da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

3. All'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) con apposita targhetta. L'indicazione dei dati del defunto devono essere sempre visibili chiaramente da chiunque.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione del Comune.

5. L'Amministrazione Comunale, avvalendosi del Comando della Polizia Municipale, può procedere in qualunque momento a controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'Ufficiale dello Stato Civile, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna al cimitero a spese dell'affidatario.

6. Nel caso in cui l'affidatario trasferisca il proprio domicilio all'interno del territorio comunale o la propria residenza in altro Comune, è tenuto a richiedere all'ufficio dello Stato Civile la modifica del precedente atto di affidamento ovvero un nuovo atto di affidamento al Comune di nuova residenza. In tale ultimo caso all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Santadi dovrà essere fatta consegnata copia, a cura dell'affidatario, entro cinque giorni dall'avvenuto rilascio al fine dell'aggiornamento del registro degli affidamenti. Il Comune di Santadi rilascerà apposita autorizzazione al trasporto dell'urna dalla precedente residenza al nuovo Comune.

Se il cambio di residenza riguarda un Comune che non rilascia autorizzazioni all'affidamento di urna cineraria, l'affidatario dovrà consegnare l'urna al Comune di Santadi optando tra due possibilità: 1) disporre per la tumulazione dell'urna nel cimitero del Comune con assunzione delle relative spese, sempre che le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un cimitero del Comune ; 2) disporre per la collocazione delle ceneri nel cimitero del Comune di nuova residenza.

Nel caso in cui non sia disposta alcuna collocazione delle ceneri da parte dell'affidatario, il Comune dispone per lo sversamento delle ceneri nel cinerario comune.

7. L'affidatario deve comunicare ogni variazione utile agli uffici comunali competenti in modo da essere sempre reperibile.

Articolo 22 - Registro degli affidamenti

1. Di ogni affidamento di urna cineraria di defunto e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche informatico, con l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, del luogo di conservazione dell'urna, dei dati identificativi del defunto, nonché di altri dati necessari e funzionali alla corretta tracciabilità dell'affidamento. Al registro devono essere allegati tutti gli atti relativi a tali affidamenti. La scheda anagrafica dell'affidatario dovrà essere corredata della annotazione relativa all'affidamento dell'urna.
2. Il registro è conservato presso l'Ufficio di Stato Civile.

PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il cimitero comunale. Trascorso tale termine senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune. In tale caso, sarà cura dell'Ufficiale di Stato Civile provvedere alla redazione di apposito verbale che sarà custodito negli appositi fascicoli dei Registri delle autorizzazioni presso l'ufficio di Stato Civile o del Servizio Cimiteriale.

Articolo 24 - Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, è realizzata nel cimitero apposta targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Articolo 25 - Riti religiosi

1. Se richiesti dai familiari, al momento della dispersione delle ceneri sono consentite forme rituali di commemorazione nel rispetto e secondo i riti previsti dalle proprie convinzioni religiose.

Articolo 26- Tariffe e Diritti

1. La Giunta Comunale può stabilire tariffe e diritti:
 - a) per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento;
 - b) per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, di tumulazione, traslazione e sosta di urne cinerarie, nonché per la dispersione interna al cimitero.

Articolo 27 - Imposta di bollo

Fatte salve le esenzioni di legge, tutte le istanze previste dal presente regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Articolo 28 - Controlli e Sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 107 del DPR n.285/1990, nonché dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenete le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Articolo 29 - Norme finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento superano tutte quelle precedentemente deliberate in atti di Giunta, di Consiglio e di Determinazione dirigenziale.
2. Il presente regolamento integra il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per gli ambiti oggetto della sua disciplina.